Rassegna Stampa

**mercoledi 05 gennaio 2022**

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE
ItaliaOggi
Dir. Resp.:Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 23.029 Diffusione: 16.654 Lettori: 105.000
Rassegna del: 05/01/22
Edizione del:05/01/22
Estratto da pag.:1,25
Foglio:1/2

# Professioni, aiuti al ralenty

*Dall'anno bianco alla sospensione degli adempimenti in caso di malattia, fino ai contributi a fondo perduto: per le partite Iva la strada sembra essere sempre in salita*

Ai professionisti le misure di sostegno arrivano dopo. Dall'anno bianco alla sospensione degli adempimenti nel caso di malattia passando per i contributi a fondo perduto, per le partite Iva la strada degli aiuti pubblici in epoca Covid è spesso stata in salita. Con una differenza di trattamento, denunciata dai consigli e dalle associazioni, che si manifesta sia nei confronti dei dipendenti che delle imprese.

*Damiani a pag. 25*

*Anno bianco, malattia, fondo perduto. Per le partite Iva gli aiuti sono spesso complicati*

# Professionisti, tutele a fatica

## *Difficoltà e ritardi nell'erogazione delle misure di sostegno*

DI MICHELE DAMIANI

Ai professionisti le misure di sostegno arrivano dopo. Dall'anno bianco alla sospensione degli adempimenti nel caso di malattia passando per i contributi a fondo perduto, per le partite iva la strada degli aiuti pubblici in epoca Covid è spesso stata in salita. Con una differenza di trattamento, denunciata dai consigli e dalle associazioni, che si manifesta sia nei confronti dei dipendenti che delle imprese.

**Fondo perduto.** I contributi a fondo perduto sono stati tra le motivazioni principali delle proteste avanzate dalle categorie lungo tutto il 2020, che hanno portato anche alla convocazione degli stati generali delle professioni a giugno dello scorso anno. La causa scatenante era l'esclusione dei professionisti dalla platea dei beneficiari dei contributi introdotti originariamente dal decreto Rilancio (dl 34/2020). Le proteste si sono poi ripetute ad ottobre, quando anche i decreti Ristori (dl 137 e dl 149) non contemplavano i professionisti tra i destinatari degli aiuti, nonostante più esponenti governativi avessero assicurato la presenza degli stessi. Solo con i decreti Sostegni (dl 41 e dl 73 del 2021), arrivati tra marzo e aprile di quest'anno, i contributi a fondo perduto sono stati destinati anche agli studi.

**Anno bianco.** Tra le risposte del governo alle proteste delle categorie, uno dei provvedimenti più discussi è stato sicuramente l'anno bianco, l'esonero contributivo per le partite iva. La misura è stata introdotta con la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), che indicava le linee guida generali (un esonero di massimo 3.000 euro a seconda del calo di fatturato e dei livelli di reddito) e che delegava a un decreto la definizione delle modalità attuative. Il decreto, tuttavia, è stato atteso per mesi e la sua pubblicazione è avvenuta solo il 28 luglio (si veda ItaliaOggi del 29 luglio) con il termine per richiedere le domande per i professionisti iscritti all'Inps che scadeva due giorni dopo, il 30 luglio. L'Istituto ha infatti dovuto operare una proroga per l'invio delle domande.

**Malattia per i professionisti.** Se il fondo perduto e l'anno bianco sono provvedimenti strettamente legati alla pandemia, la proposta di legge per introdurre una tutela in caso di malattia dei professionisti è precedente alla diffusione del Covid-19, anche se la sua discussione è avvenuta proprio in questi ultimi due anni. Era infatti l'agosto del 2019 quando il senatore di Fratelli d'Italia **Andrea de Bertoldi** aveva presentato una pdl finalizzata a sospendere gli adempimenti

Peso:1-10%,25-44%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
478-001-001
Telpress Servizi di Media Monitoring

nel caso gli stessi cadessero durante un periodo di malattia o di infortunio del professionista. La misura, sostenuta da molte forze politiche, non ha però mai trovato la copertura finanziaria in Parlamento e per più di due anni è stata discussa senza successo. Ora, un emendamento all'ultima legge di bilancio (legge 234/2021), ha invece assorbito la proposta, prevedendo un investimento di 21 milioni di euro all'anno per sostenerla.

## Gli aiuti ai professionisti

| Le tutele | I ritardi |
|---|---|
| Contributi a fondo perduto | I primi contributi a fondo perduto in risposta al Covid sono stati istituiti a maggio 2020 con il decreto Rilancio, ma i professionisti non rientravano nella platea dei beneficiari. Esclusi anche dal decreto Ristori di ottobre, le partite iva hanno dovuto attendere fino al marzo di quest'anno (decreto Sostegni) per ricevere gli aiuti a fondo perduto |
| Anno bianco | La legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo per i professionisti. Il decreto attuativo, tuttavia, è arrivato a luglio, a due giorni dal termine per l'invio delle domande (termine poi prorogato) |
| Tutele per la malattia | La proposta di legge è stata presentata nell'agosto 2019, v ma per introdurre la tutela è stato necessario attendere la legge di bilancio di quest'anno |

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
478-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Messaggero
Dir. Resp.:Massimo Martinelli
Tiratura: 88.841 Diffusione: 75.200 Lettori: 974.000

Rassegna del: 05/01/22
Edizione del:05/01/22
Estratto da pag.:1,8
Foglio:1/3

**Brunetta incontra Draghi: lo sw non cambia**

## Statali, gli aumenti sono retroattivi anche per i dipendenti in pensione

**Andrea Bassi**

Anche i dipendenti pubblici che sono andati in pensione tra il 2019 e il 2021 riceveranno gli arretrati del nuovo contratto delle Funzioni centrali. A prevederlo è l'articolo 48 dell'accordo che l'Aran, l'Agenzia che tratta per il governo i rinnovi, e i sindacati firmeranno definitivamente questa mattina dopo la pre-intesa raggiunta subito prima di Natale.

*A pag. 8*

# Il pubblico impiego

# Gli statali in pensione avranno gli arretrati Il lavoro agile non cambia

▶I benefici del nuovo contratto anche a chi si è ritirato negli ultimi tre anni

▶Pressing Pd e M5S sullo smart working Brunetta vede Draghi: regole co

**IL CASO**

ROMA Anche i dipendenti pubblici che sono andati in pensione tra il 2019 e il 2021 riceveranno gli arretrati del nuovo contratto delle Funzioni centrali. A prevederlo è l'articolo 48 dell'accordo che l'Aran, l'Agenzia che tratta per il governo i rinnovi, e i sindacati firmeranno definitivamente questa mattina dopo la pre-intesa raggiunta subito prima di Natale. I benefici economici del nuovo contratto, si legge nel testo, saranno computati anche al personale cessato dal servizio, con diritto alla pensione, nel periodo di vigenza del contratto stesso. Insomma, sic-

Peso:1-4%,8-45%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

come l'accordo che sarà firmato oggi con i sindacati "copre" gli anni che vanno dal 2019 al 2021, chi in questo triennio ha lasciato il lavoro per andare in pensione, avrà diritto, per il periodo in cui è stato in servizio, sia agli arretrati, che al ricalcolo dell'assegno previdenziale e della buonuscita. Come noto il nuovo contratto per le Funzioni centrali, che riguarda i dipendenti dei ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici come Inps e Inail, prevede aumenti medi lordi mensili che vanno da 85 a 117 euro. Ma proprio perché la firma è arrivata alla fine del triennio di vigenza contrattuale, nel 2021, i dipendenti avranno diritto a ricevere gli arretrati. Secondo i calcoli della Confsal-Unsa, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale pagata negli ultimi tre anni, gli arretrati oscilleranno da 970 fino a oltre 1.800 euro a seconda dell'area e dell'inquadramento (si veda anche tabella in pagina). Per chi è andato in pensione scatterà, ovviamente, un ricalcolo pro-quota, che partirà dal primo gennaio del 2019 fino alla data del pensionamento. Una delle principali novità del nuovo contratto degli statali, è la regolamentazione dello smart working. Argomento sul quale ieri si è scatenata una nuova polemica. Da giorni i sindacati chiedono, vista la nuova ondata pandemica, di lasciar tornare le amministrazioni al lavoro agile emergenziale fino al 31 marzo del 2022. Permettendo, cioè, uno smart working al 100 per cento.

## LA SPONDA

Richieste che hanno trovato una sponda forte nel Movimento Cinque Stelle. L'ex ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, che attualmente guida il dicastero delle Politiche giovanili, ha parlato dalle colonne del *Fatto* di una «retromarcia dannosa» e ha chiesto al collega Renato Brunetta di ripensarci. Anche Marianna Madia, del Partito democratico, ha parlato di un «errore» da parte di Brunetta. Che però ha confermato la sua impostazione, ribadita anche al premier Mario Draghi durante un incontro ieri a Palazzo Chigi. Le regole attuali prevedono già un'ampia flessibilità alle amministrazioni per l'uso dello smart working. Il criterio della «prevalenza» in presenza, ha spiegato Brunetta, non va considerato settimanale, ma può essere anche mensile o semestrale. Insomma, le amministrazioni, teoricamente, possono lasciare anche per due o tre mesi i lavoratori a casa, facendo poi recuperare la presenza nei successivi mesi. Nessuna necessità, dunque, di cambiare le norme. Che, tra le altre cose, sono state spiegate in una lunga Faq (domande e risposte) pubblicata ieri dallo stesso Dipartimento della Funzione pubblica. Faq nella quale, tra l'altro, è stato spiegato che «il lavoro agile di massa non è più giustificato» ribadendo che «ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni». Tocca insomma a queste ultime organizzarsi. Come si diceva è da giorni che i sindacati pressano per uno smart working totale. Avevano iniziato Raffaele Margiotta e Massimo Battaglia della Confsal-Unsa. Poi anche la Flp per bocca di Marco Carlomagno. Anche la Cgil, in una nota si era schierata a favore del rafforzamento del lavoro agile. Ieri è stata la volta dei dirigenti di Unadis con il segretario Barbara Casagrande.

**Andrea Bassi**

**IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: SUL LAVORO DA REMOTO LE AMMINISTRAZIONI HANNO FLESSIBILITÀ**

**OGGI LA FIRMA DEFINITIVA DELL'ACCORDO CON I SINDACATI: IN BUSTA PAGA DA 85 A 107 EURO IN PIÙ**

Peso:1-4%,8-45%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
477-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

# Gli arretrati nei ministeri

Arretrati al netto dell'indennità vacanza contrattuale già corrisposta
Fonte: Confsal Unsa
L'Ego-Hub

Peso:1-4%,8-45%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000

Rassegna del: 05/01/22
Edizione del:05/01/22
Estratto da pag.:1,6
Foglio:1/2

DOPO LA MANOVRA

## Ammortizzatori sociali: tre vie per la Cig oltre l'emergenza

**Enzo De Fusco** —*a pag. 6*

# Cig oltre l'emergenza Tre strade per i nuovi ammortizzatori

**Dopo la manovra**

Da quest'anno i settori colpiti gestiranno la crisi con strumenti ordinari

**Enzo De Fusco**

Dal 2022, salvo ripensamenti legati a un eventuale rifinanziamento della Cig Covid (se ci sarà un nuovo scostamento di bilancio), l'emergenza Covid è gestita solo con gli strumenti ordinari e finanziati delle imprese anche mediante il versamento del contributo addizionale del 9, 12 e 15%. Quindi, anche alla luce della circolare n. 1/2022 del ministero del Lavoro i settori che ancora sono colpiti (o lo saranno con i cambi di colore) dalle misure restrittive non avranno più a disposizione la causale emergenziale ma dovranno attivare le normali procedure per ottenere gli strumenti previsti dal decreto 148/2015 ossia, Fis, Cigo o Cigs considerando che non prevedono la decorrenza retroattiva.

Un puzzle di ammortizzatori sociali non semplice da decifrare in cui è possibile distinguere tre categorie di imprese che ancora stanno subendo gli effetti negativi del Covid.

In primo luogo, ci sono le aziende già iscritte al Fis e quelle che per effetto della legge di bilancio 2022 accedono per la prima volta agli strumenti ordinari o straordinari del decreto 148 come, ad esempio, le aziende del settore commercio e turismo fino a 50 dipendenti, della ristorazione, dello spettacolo o le micro-imprese. Fino ad oggi queste imprese, in parte hanno avuto accesso al Fis e in parte alla cassa in deroga. Dal 1 gennaio, invece, esse potranno richiedere il Fis poiché dalla stessa data lo strumento è stato esteso a tutti i datori con almeno 1 dipendente. In ogni caso, si tratta di strumenti che prevedono il versamento del contributo addizionale e l'utilizzo determina il consumo del plafond a disposizione (ossia, 13 settimane fino a 5 dipendenti e 26 settimane oltre questa soglia, nel biennio mobile).

In secondo luogo, ci sono le aziende che già erano destinatarie degli strumenti di Cigo e Cigs (ad esempio il mondo industriale, edile e le cooperative industriali) che ancora hanno un plafond residuo a disposizione. In questo caso, bisogna chiarire se rimangono ancora valide le istruzioni Inps contenute nella circolare 84/2020 (par. 1.8) che consentono di richiedere la Cigo per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell'emergenza epidemiologica.

Secondo l'Inps tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora in questi casi l'azienda evidenzi il nesso di causalità tra l'emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell'evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

La circolare Inps spiega che risultano accoglibili anche le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa avviene per effetto dell'ordine della autorità/ente pubblico.

Infine, c'è una terza categoria di imprese già destinatarie degli strumenti previsti dal Dlgs 148/2015 ma che hanno esaurito il plafond; in questo caso esse potranno accedere in via eccezionale a tre nuovi strumenti transitori messi a disposizione dalla legge di bilancio 2022. Il primo contenuto nell'art. 22 bis D.Lgs. 148/2015 rifinanziato anche per gli anni dal 2022, 2023 e 2024, che consente la proroga del contratto di solidarietà

Peso:1-1%,6-27%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per 12 mesi in ciascun anno oltre i limiti di durata massima previsti nel quinquennio mobile, purché siano imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, con rilevanti problematiche occupazionali ed esuberi significativi nel contesto territoriale. Questa misura, solo per gli anni 2023 e 2024, potrà riguardare anche le imprese che hanno in corso Cigs con causale per crisi e riorganizzazione accedendo, rispettivamente, a ulteriori 6 e 12 mesi di cassa in ciascun anno. Un secondo strumento riguarda sempre i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno esaurito la Cigs; nel biennio 2022-2023 in via transitoria per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, possono accedere ad un massimo di 52 settimane di cassa nel biennio. La manovra, inoltre, mette in campo un nuovo strumento a regime da utilizzare come estrema ratio una volta che è stato esaurito lo strumento di Cigs per crisi o riorganizzazione. Si chiama accordo di transizione occupazionale, e consente, in deroga ai limiti di durata massima della Cigs, di richiedere massimo altri 12 mesi di cassa, non prorogabili.

Sempre per gli anni 2022 e 2023, va ricordata la proroga del contratto di espansione, che è esteso alle imprese con organico non inferiore a 50 unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## COME CAMBIA LA CASSA

### CIGS PER CRISI

**2022**
- Aziende > 15 dip.

52 settimane nel biennio 2022/2023 (LB comma 216)

**2023**
- Aziende > 15 dip.

52 settimane nel biennio 2022/2023 (LB comma 216)
- Aziende > 15 dip.

proroga 6 mesi in ciascun anno del biennio 2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

**2024**

Aziende > 15 dip. proroga 6 mesi in ciascun anno del biennio 2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

### CIGS PER RIORGANIZZAZIONE

**2022**
- Aziende > 15 dip.

52 settimane nel biennio 2022/2023 (LB comma 216)

**2023**
- Aziende > 15 dip.

52 settimane nel biennio 2022/2023 (LB comma 216)
- Aziende > 15 dip.

proroga 12 mesi in ciascun anno del biennio 2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

**2024**
- Aziende > 15 dip.

proroga 12 mesi in ciascun anno del biennio 2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

### CIGS PER SOLIDARIETÀ

**2022**
- Aziende > 15 dip.

proroga 12 mesi in ciascun anno del triennio 2022/2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

**2023**
- Aziende > 15 dip.

proroga 12 mesi in ciascun anno del triennio 2022/2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

**2024**
- Aziende > 15 dip.

proroga 12 mesi in ciascun anno del triennio 2022/2023/2024 (LB comma 129 e 200 punto 5)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
478-001-001
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 94.517 Diffusione: 149.810 Lettori: 742.000

Rassegna del: 05/01/22
Edizione del:05/01/22
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

# Naspi per tutti gli operai agricoli delle cooperative di trasformazione

**Legge di Bilancio**

La novità per le coop che lavorano prodotti propri o conferiti dai soci

Vecchio sostegno ancora richiedibile fino al 31 marzo per interruzioni nel 2021

**Francesco Giuseppe Carucci**

L'articolo 1 della legge 234/2021, con i commi 221 e 222, estende la Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Si tratta delle «cooperative di trasformazione» di cui alla legge 240/1984 che, secondo l'articolo 2, vanno inquadrate nel settore agricolo solo qualora le lavorazioni riguardino prevalentemente prodotti propri o conferiti dai soci. Alle cooperative che non rispettano il criterio competono gli ordinari inquadramenti commerciali o industriali. Nella previgente disciplina, gli Oti dipendenti dalle cooperative inquadrate nel settore agricolo, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, beneficiavano dei trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale, mentre, in caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro, richiedevano l'indennità di disoccupazione agricola.

In virtù della previsione di cui al comma 221, da quest'anno le tutele vengono uniformate assicurando al lavoratore la Naspi in luogo della disoccupazione agricola. Nel contempo è disposta, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la disapplicazione del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 22/2015.

Al fine di definire il perimetro delle novità, l'Inps ha pubblicato ieri la circolare 2. È stato anzitutto chiarito che entro il 31 marzo è possibile richiedere l'indennità di disoccupazione agricola se i presupposti per accedervi si siano verificati nel 2021.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio di quest'anno, invece, vanno rispettati congiuntamente i requisiti ordinari di accesso alla Naspi quali il possesso dello stato di disoccupazione e la possibilità di far valere 13 settimane di contribuzione nel quadriennio antecedente all'inizio del periodo di disoccupazione. Al fine di soddisfare quest'ultimo requisito, l'Inps ha precisato che la contribuzione versata alla gestione agricola sino allo scorso 31 dicembre non può essere computata ai fini della durata della Naspi se è stata utile alla fruizione della disoccupazione agricola. La precisazione è opportuna poiché, quand'anche la cessazione di un rapporto iniziato nel 2021 sia avvenuta dal 1° gennaio, la previgente normativa dà diritto alla disoccupazione agricola per i mesi che precedono l'assunzione.

Alla luce della novità, le cooperative di trasformazione inquadrate nel settore agricolo devono adesso versare la contribuzione che finanzia la Naspi anche per il personale assunto in precedenza e in forza al 1° gennaio.

In virtù del nuovo testo normativo, la prestazione sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione e non più dal quarto. Riduzione che partirà dall'ottavo mese per i beneficiari ultra cinquantacinquenni alla data di presentazione della domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso:16%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

494-001-001

Telpress
Servizi di Media Monitoring